



PANATHLON CLUB NOVARA

3° DISTRETTO FONDAZIONE 6 APRILE 1956

PRESIDENTE: GR. UFF. DR. GIUSEPPE FORTINA

SEGRETARIO: LUIGI CAVAGLIANO

PROT. N. 99

28100 - NOVARA

OGGETTO RIUNIONE CONVIVIALE DEL
21 MAGGIO 79

VIA DEI GAUTIERI, 18
TEL. (0321) 26.726

Novara, 5 Maggio 1979

NOTIZIARIO N. 4 - ANNO 1979

RIUNIONE CONVIVIALE DEL 23 APRILE 1979

A TUTTI I SOCI

PRESENTI : Avondo, Avossa, Balossini, Barbe', Bertone, Binotti, Camaschella Giuseppe, Cavagliano, Cesti, Cocito, Conte, Crainz, Danelli Turchelli, Di Tieri, Do, Falcetti, Formosa, Fortina, Fortis, Franchi gnoni, Fregonara, Gambero, Garini, Genocchio, Gorla, Gregotti Gimgi, Hofer Giacomo, Perazzo, Picchio, Pinto, Portigliotti, Radice, Rodolfi, Rosci, Sartorio, Turchelli, Vesce, Violino, Zanetta, Zwi fel.

ASSENTI GIUSTIFICATI : Bonollo, Ghisellini, Lambertenghi, Mazzini, Novarese, Poggi Steffanina, Resati Franca, Salerno, Tacchini Giorgio.

OSPITI : Dr. Fava - dr. avv. Forzani Borroni.

TOTALE PRESENZE 40 - percentuale di presenza 45,45 %

RELATORE : DR. FRANCO BERTONE

TEMA : " I DESTINATARI DELLA SCRIMINANTE SPORTIVA "

"Se la formulazione del tema può sembrare oscuro - afferma l'amico Bertone, Presidente del Tribunale di Novara,- penso che alla fine sarà assai comprensibile e di attualità anche perchè per l'espansione dell'attività sportiva nelle sue multiformi manifestazioni certamente noi abbiamo constatato e potremo constatare che da queste ne può derivare un danno alle persone. Il risultato dell'attività sportiva deve essere legato al comportamento umano che può essere nonostante le apparenze contraddittorie in perfetta sintonia colle regole dell'attività e ciò nonostante produrre un motivato evento negativo."

"Come deve essere considerato il fatto dannoso all'altrui incolumità che fuori della pratica sportiva riveste il carattere di lesione penale e come tale va sanzionato?- si chiede Bertone- "Premesso che nell'ordinamento giuridico, nei codici, nel diritto scritto ecc. non esiste alcuna norma codificata che prevede la scriminante sportiva, cioè il perdono rispetto ad un fatto che altrove sarebbe sanzionato, di fatto è pacifico che la scriminante è riconosciu

ta come un fenomeno di danno possibile, ed in conseguenza di questo fenomeno non è considerata punibile anche talora la morte derivante dall'esercizio della pratica sportiva. Il problema che è oggetto dell'indagine di stasera è proprio quello di stabilire chi sono i destinatari della scriminante sportiva."

Data la vastità della materia il relatore affrontando l'argomento ha cercato di schematizzare il tema formulandosi cinque quesiti:

- 1) stabilire se le garanzie di impunità debbono essere riconosciute solo per chi fa pratica sportiva inquadrato dalle organizzazioni riconosciute o esteso anche a chi pratica lo sport per svago e diletto al di fuori questi organismi.
- 2) si attiene ai limiti tecnici e logistici entro i quali possa riconoscersi a quelli che praticano lo sport in competizioni non riconosciute da organi federali.
- 3) è apparente l'estensibilità soggettiva della scriminante ovvero l'identificazione dei termini nei quali possa essere considerato non punibile il danno cagionato all'incolumità fisica dell'avversario, dell'atleta che viola le regole del gioco.
- 4) riguarda il tipo di attività sportiva (sport che contemplino la violenza e sport in cui la violenza è fenomeno anomalo e puramente eventuale.)
- 5) interferenze tra competitori ed arbitri ed inoltre quelle tra tali soggetti e coloro i quali assistono in veste di spettatori.

Il Presidente del Tribunale di Novara si sofferma ampiamente e dottamente ad analizzare i cinque quesiti arrivando alla conclusione che se non esiste intenzione dolosa (sia nell'attività inquadrata che in quella a scopo di svago) è logico che si debba fruire della scriminante sportiva; che sia necessario un minimo di mezzi organizzativi (ring-campi di gioco - arbitro) e l'impegno dei contendenti nell'attenersi alle regole del gioco per riconoscere l'attività sportiva; che la violazione delle regole del gioco da parte di tutti i partecipanti (contendenti- arbitro - pubblico) costituisce il punto dolente della problematica affermando che chi esce dalle regole (ipotesi dolosa) non ha diritto alla scriminante . Fa dell'automobilismo e del motociclismo due casi da trattarsi in modo specifico ed al di fuori del problema generale propostosi. Conclude dicendo che nei confronti degli spettatori non esiste alcuna scriminante, anzi lungi dall'ottenere una scusante coll'attività sportiva devono essere severamente puniti e repressi perchè trovano in esso solo una inascoltabile occasione per delinquere. Larghi applausi salutano la relazione del Dr. Bertone cui segue un ampio dibattito cui partecipano i soci avv. Barbè, giudice della Lega Calcio che condivide pienamente l'impostazione data da Bertone ricordando due casi clamorosi avvenuti nell'ambiente calcistico(gli incidenti Benetti-Liguori e Gimona-Pesaola per metterli in netta contrapposizione), l'avv. Genocchio, l'avv. Sartorio, il rag. Rodolfi, il cap. Avossa (che si rifà agli sport esercitati nell'ambiente militare). Chiude la interessantissima serata il Presidente che ringrazia l'amico Bertone per il suo efficace brillantissimo intervento.

SALUTI : Lello Antoniotti da Birmingham

PROSSIMA RIUNIONE CONVIVIALE

Lunedì 21 Maggio ore 20 - al Circolo Unione - Via Puccini 2 -
Relatore il Cav. Uff. Avv. ROBERTO DI TIERI - Presidente della
BANCA POPOLARE DI NOVARA, che parlerà sul tema :

" VIOLENZA NEGLI STADI "

IL SEGRETARIO

Mig. Cavagliani